



Comune di Alfonsine

Medaglia d'argento al valor civile e
medaglia d'argento al valor militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 129 DEL 18/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008) PERIODO 2019 - 2021.

L'anno (2018) addì diciotto (18) del mese di Dicembre alle ore 16:00 in Alfonsine presso la Residenza Comunale e nell'apposita Sala delle adunanze.

Convocata a cura del Sindaco Venturi Mauro si è oggi riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

			Presenti	Assenti
1	Venturi Mauro	Sindaco	X	
2	Contoli Roberta	Vice Sindaco	X	
3	Vardigli Pietro	Assessore	X	
4	Vicchi Marzia	Assessore	X	
5	Graziani Riccardo	Assessore	X	
6	Marangoni Valentina	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Gironella Fabiola il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Venturi Mauro assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario Generale al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008) PERIODO 2019 – 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la L. n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) prevede, tra l'altro, alcune disposizioni dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, con lo scopo di concorrere a ridurre la spesa pubblica mediante contenimento dei consumi;

Visto, in particolare:

- l'art. 2, comma 594, citata legge, il quale stabilisce che:

“ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

- l'art. 2, comma 596, citata legge, il quale stabilisce che: “Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredata della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici”;

- l'art. 2, comma 597, citata legge, il quale stabilisce che: “A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente”;

- l'art. 2, comma 598, citata legge, il quale stabilisce che: “I piano triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'art. 11 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato D.Lgs. n. 82 del 2005”;

Considerato che:

- per dotazioni strumentali sono da intendersi i beni di uso durevole, ad utilità continuativa, che costituiscono la struttura tecnico/organizzativa necessaria per l'esercizio dell'attività dell'ufficio. Pertanto vi rientrano tutte le attrezzature, macchinari, computer con relativi programmi operativi, ecc.;

- il comma 595 dell'art. 2, L. 244/2007 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere, in particolare, le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze;

Richiamati:

- il D.L. 78/2010 (convertito nella Legge n. 122/2010), art. 6, comma 14, per effetto del quale “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica”;

- il D.L. 95/2012 (convertito con modifiche in Legge n. 135/2012 e come modificato con D.L. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014), art. 5, comma 2, per effetto del quale: "a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. ";

- l'art. 1 "Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione" del D.L. 101/2013 convertito in L. 125 del 30/01/2013, in vigore dal 31/10/2013, che testualmente recita:

- 1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015". Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.
- 2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.
- 4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

- 4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.

Dato atto che:

- per l'autovettura targata CZ 639SL, a seguito dell'alienazione dell'autovettura CZ640SL si rende necessaria l'assegnazione all'uso esclusivo per i servizi di vigilanza ed intervento sulla rete delle strade comunali e di conseguenza le spese di manutenzione ed esercizio dell'autoveicolo non sono più assoggettate al limite di legge;
- con determina n. 278 del 10/12/2018 è stata effettuata la ricognizione delle spese sostenute nell'anno 2011 ed è stato quantificato il limite di spesa, per gli anni 2018 e 2019, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.L. 95/2012, modificato dall'art. 15 D.L. 66/2014, per la manutenzione, il noleggio, l'esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi;

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con delibera di C.C. n. 24 del 27/04/2010 è stata approvata la convenzione tra i comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e S. Agata sul Santerno per il conferimento all'Unione dei comuni della bassa Romagna delle funzioni relative ai Servizi Finanziari;
- con delibera C.C. n. 29 del 29/03/2011 è stata approvata la convenzione tra i comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e S. Agata sul Santerno per il conferimento all'Unione dei comuni della bassa Romagna delle funzioni relative alla polizia locale, con istituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale della bassa Romagna;
- con delibera C.C. n. 30 del 29/03/2011 è stata approvata la convenzione tra i comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e S. Agata sul Santerno per il conferimento all'Unione dei comuni della bassa Romagna delle funzioni relative ai servizi educativi;
- con delibera C.C. n. 31 del 29/03/2011 è stata approvata la convenzione tra i comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e S. Agata sul Santerno per il conferimento all'Unione dei comuni della bassa Romagna delle funzioni relative alla programmazione territoriale (urbanistica, edilizia, ambiente, sismica, progettazione di lavori pubblici);
- con delibera G.C. n. 101 del 13/10/2015 sono stati approvati i contratti con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'uso di beni immobili e mobili, attrezzature e automezzi di proprietà del comune di Alfonsine;

Considerato inoltre che:

- con delibera G.C. n. 24 del 27/03/2012 è stato approvato il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle attrezzature informatiche;
- con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 45 del 20/03/2014 sono state approvate le linee guida per i servizi di assistenza informatica e coordinamento tecnico per le attività di accensione delle MAN, di accentramento e ottimizzazione degli apparati e dei servizi telefonici, dell'attivazione di un sistema integrato per la gestione unitaria degli apparati di videosorveglianza;
- con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 156 del 25/09/2014 è stato approvato il disciplinare per l'utilizzo degli apparati telefonici;

Richiamate:

- la delibera di C.C. n. 88 del 27/12/2017 ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020";
- delibera di C.C. n. 89 del 27/12/2017 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, (D.Lgs. n. 118/2011) e dell'elenco triennale ed annuale dei lavori pubblici", come modificato con successivi provvedimenti di variazione;
- la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 22/05/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - piano della performance – piano dettagliato degli obiettivi anno 2018/2020/2019 (art. 197 co. 2, lett. A Dlgs n.267/00 e art. 10 Dlgs 150/2009) del comune di Alfonsine;
- la determina n. 278 del 10/12/2018 con la quale è stato quantificato il limite di spesa per gli anni 2018 e 2019, come previsto dall'art. 5, comma 2, D.L. 95/2012 convertito con modifiche in Legge n. 135/2012, modificato dall'art. 15 D.L. 66/2014;
- la delibera di Giunta Comunale n. 122 del 28/11/2017 con la quale è stato approvato il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento (ex art. 2, comma 594 e seguenti della legge finanziaria 2008) periodo 2018-2020;
- la delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 209 del 14/12/2017 con la quale è stato approvato il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (art. 2, commi 594 e seguenti della legge n. 244/2007) per il periodo 2018/2020;
- le delibere di consiglio comunale n. 49 e n. 50 in data 27/11/2018 con le quali sono stati presentati, rispettivamente, il documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

Dato atto che:

- il D.Lgs. 118/2011 che prevede, a partire dal 2015, l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti l'armonizzazione dei sistemi contabili di cui allo stesso decreto legislativo, come integrato con il D.Lgs. 126/2014 considerando la sperimentazione, disciplinata dal DPCM 28/12/2011 conclusa al 31 dicembre 2014, ad esclusione del rendiconto 2014;
- il vigente regolamento di contabilità dell'ente, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che pertanto verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con i principi generali e applicati di cui agli allegati al D.Lgs 118/2011;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del piano di razionalizzazione con riferimento alle dotazioni strumentali e sulla dotazione degli automezzi, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento relativamente al periodo 2019 - 2021;

Dato atto che i piani allegati rispecchiano i contenuti del comma 595, selezionando le spese consentite in funzione dei bisogni della collettività amministrata;

Acquisiti il parere favorevole del responsabile dell'Area servizi generali in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del Servizio U.T. di Alfonsine del Settore ragioneria dell'Area servizi finanziari dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni, allegati alla presente deliberazione;

A voti unanimi palesemente espressi;

D E L I B E R A

1. di approvare il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art. 2, commi 594 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 per il periodo 2019-2021, che si allega a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A, A1, B, B1;B2;B3 e B4);
2. di dare atto che il Piano triennale 2019-2021 verrà pubblicato nel sito web del Comune di Alfonsine/Amministrazione trasparente/bilanci/bilancio preventivo e consuntivo, ai sensi dell'art. 2, comma 598, legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i.;
3. di dichiarare, a voti unanimi palesemente espressi, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, dovendosi procedere all'immediata pubblicazione.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Venturi Mauro

Il Segretario Generale
Dott.ssa Gironella Fabiola